

Emendamento

Art. 33

GASPARRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le risorse di cui al comma 1, sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali.".

**Motivazione** - prevede che le risorse stanziare per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, siano destinata anche per le finalità descritte nell'emendamento

Emendamento

Art. 22

GASPARRI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei Investigativi Centrale e Regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della Giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

- a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
- b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria."

*Conseguentemente*, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole "quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025", con le seguenti:

" quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025."

**Motivazione** - l'emendamento aumenta le risorse stanziare per il potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno, al fine di potenziare il servizio del nucleo investigativo centrale e di quelli regionali ed i relativi mezzi, con particolare riferimento a quelli tecnologici, inserendo anche la polizia penitenziaria che, tra le altre cose, svolge il servizio traduzioni, con mezzi obsoleti, molti dei quali hanno già percorso oltre 400 mila km. Attraverso il servizio traduzioni vengono spesso trasferiti detenuti appartenenti al circuito alta Sicurezza - condannati o in attesa di giudizio, per terrorismo islamico e per reati di stampo mafioso – che, complessivamente, sono circa 9.000;

Emendamento

Art. 19

GASPARRI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis. (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali.»

*Utilizzo della pistola elettrica Taser da parte della polizia penitenziaria*

Emendamento

Art. 15

GASPARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-bis. L'articolo 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato."

**Motivazione** - l'emendamento abroga la norma che ha innalzato da 21 a 25 anni la permanenza nel circuito penale interno per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni; detta norma prevede che tutte le misure limitative della libertà a carico dei minori (misure cautelari, misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza) si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ma non ancora il venticinquesimo, ovvero quando l'esecuzione abbia inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, e sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente.

Emendamento

Art. 15

GASPARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria.

**Motivazione** - l'emendamento modifica l'art 5, comma 1, del decreto legislativo 28.07.1989, n. 271 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" introducendo, tra le Forze di polizia che compongono le sezioni di polizia giudiziaria, anche il Corpo di polizia penitenziaria.

Tale iniziativa si rende ormai necessaria, anche alla luce esigenze di coordinamento con le Procure, derivanti dall'attività investigativa in ambito penitenziario ed extrapenitenziario, anche in collaborazione con le altre Forze di polizia; attività esercitata ormai in via permanente e prioritaria dai citati nuclei investigativi.